BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2000

Schemi di bilancio delle societa' per la cartolarizzazione dei crediti. (GU n. 78 del 3-4-2000)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

La legge 30 aprile 1999, n. 130, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilita' di effettuare operazioni di cartolarizzazione.

Tali operazioni possono essere realizzate mediante cessione dei crediti a societa' appositamente costituite (c.d. societa' cessionarie o societa' "veicolo") che emettono direttamente i titoli per finanziare l'acquisto dei crediti oppure si avvalgono di altre societa' allo scopo dedicate (c.d. societa' "emittenti").

Secondo il dettato legislativo, alle societa' per la cartolarizzazione si applicano le disposizioni del titolo V del testo unico bancario concernenti la disciplina degli intermediari finanziari non bancari.

Ne consegue che, in materia di redazione del bilancio di esercizio, le societa' in questione sono tenute ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 87/1992 e dai relativi provvedimenti attuativi (in particolare, provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 concernente i bilanci degli enti finanziari).

Tali disposizioni non contengono una disciplina specifica delle operazioni di cartolarizzazione. Pertanto, nella nota tecnica acclusa si forniscono indicazioni circa le modalita' cui devono attenersi le societa' cessionarie e le societa' emittenti i titoli nella predisposizione del bilancio di esercizio.

Al riguardo, considerato che, secondo quanto previsto dalla legge n. 130/1999, "i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni" nella predisposizione della disciplina di bilancio particolare attenzione e' stata posta al fine di assicurare che la rappresentazione contabile delle operazioni avvenga nel rispetto di tale previsione.

Cio' posto, tenuto anche conto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dal decreto legislativo n. 87/1992, con riferimento alle operazioni della specie si richiede, in particolare, che:

- a) le informazioni contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione trovino separata evidenza in appositi allegati alla nota integrativa;
- b) gli allegati debbano contenere tutti i dati di carattere qualitativo e quantitativo necessari per una rappresentazione chiara e completa di ciascuna operazione.

Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 1999

Roma, 29 marzo 2000 Il Governatore: Fazio

ALLEGATO

SCHEMI CONTABILI DELLE SOCIETA' CESSIONARIE E DELLE SOCIETA' EMITTENTI TITOLI PREVISTE DALLA LEGGE 130/99

Nella redazione del bilancio di esercizio le società cessionarie e le società emittenti i titoli previste dalla L. 130/99 si attengono alle disposizioni dei D.lgs. 87/92 e dei relativi provvedimenti attuativi. I crediti ceduti, i titoli emessi e le altre operazioni compiute nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione formano oggetto di rilevazione in nota integrativa.

NOTA INTEGRATIVA

PARTE D. ALTRE INFORMAZIONI

Andrà predisposta una apposita sezione in cui dovranno essere inserite - in forma sintetica - almeno le seguenti informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere, distinte per singola operazione:

- importo dei crediti acquistati (valore nominale e di cessione);
- importo dei titoli emessi, distinguendo per classi di titoli con relativo grado di subordinazione;

Per ciascuna operazione andrà predisposto un apposito allegato nel quale andranno riportate almeno le informazioni di seguito indicate. Le società inseriranno nell'allegato tutte le ulteriori informazioni ritenute utili per una rappresentazione completa dell'operazione, ferma restando l'esigenza di evitare che l'eccessivo contenuto informativo diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa del documento.

A- Situazione dell'operazione al 31.12....

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI

	SITUAZIONE AL	SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE
A. Attività cartolarizzate A1) Crediti A2) Titoli A3) Altre (da specificare)		
B. Impiego delle disponibilità rivenineti dalla gestione dei crediti B1) Titoli di debito B2) Titoli di capitale B3) Altre (da specificare)		
C. Titoli emessi C1) Titoli di categoria A C2) Titoli di categoria B C3) (da specificare per tutte le classi di titoli) D. Finanziamenti ricevuti (da specificare) E. Altre passività (da specificare)		
F. Interessi passivi su titoli emessi (*) G. Commissioni e provvigioni a carico dell'operazione (*) e1) per il servizio di servicing e2) per altri servizi (da specificare) H. Altri oneri (da specificare)		
I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*) L. altri ricavi (da specificare) (*)		

(*) Voci da inserire secondo il principio della competenza economica.

B - Informazioni qualitative

Dovranno essere fornite almeno le seguenti informazioni:

B1) Descrizione dell'operazione e dell'andamento della stessa.

Vanno indicate la data dell'operazione, la denominaizone, la forma giuridica e la sede sociale del cedente, l'importo dell'operazione (valore nominale delle attività cartolarizzate, valore di cessione, natura e qualità dei crediti ceduti, ecc....) nonché la circostanza che oggetto della cartolarizzazione sono crediti futuri. Per i crediti futuri è necessario fornire indicazioni anche in ordine ai rapporti contrattuali sottostanti.

B2) Indicazione dei soggetti coinvolti

Vanno precisati i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione (servicer, back-up servicer, ente incaricato della custodia dei contratti, ...).

Andrà inoltre indicata l'esistenza di rapporti e obblighi tra il cedente e: la società cessionaria; la società emittente i titoli, ove diversa; gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione

B3) Caratteristiche delle emissioni

Vanno descritte le varie emissioni, indicando almeno: le ripartizioni dei titoli per tranche, i rating attribuiti (sia il rating iniziale sia - se esistente - l'ultimo rating attribuito), l'eventuale quotazione in un mercato regolamentato, le scadenze, le condizioni di tasso, gli ordini di priorità nel rimborso di capitale ed interessi, nonchè gli eventuali ulteriori eventi relativi al rimborso.

Con riferimento al rating andrà inoltre precisato: l'indicazione della/e società che lo ha rilasciato, le modalità con cui è stato attribuito, il significato dei giudizi e la periodicità della revisione.

B4) Operazioni finanziarie accessorie

Descrizione delle operazioni finanziarie accessorie poste in essere (contratti di garanzia, presenza di linee di liquidità, credit enhancement, contratti derivati stipulati per la gestione dei rischi di tasso, di cambio ecc.).

B5) Facoltà operative della società cessionaria

Andranno fornite indicazioni in ordine alle facoltà operative della società cessionaria e, se diversa, della società emittente i titoli (facoltà di impiegare la liquidità, di cedere i crediti acquistati, ecc ...).

C-Informazioni quantitative.

C1) Dati di flusso relative ai crediti

Andranno indicate: la situazione iniziale delle attività cartolarizzate al momento della cessione; le variazioni in aumento (interessi maturati, eventuali crediti acquistati, ecc...) e le variazioni in diminuzione (incassi, ecc ...) complessivamente intervenute fino alla chiusura dell'esercizio antecedente a quello di riferimento; le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute nel corso dell'esercizio; la situazione a fine esercizio.

C2) Evoluzione dei crediti scaduti

In tale sottosezione per i crediti giunti a scadenza e non ancora riscossi andrà:

- a) indicata: la situazione a inizio periodo, gli incrementi (nuovi ingressi, interessi di mora, ecc ...), i decrementi (incassi, altre variazioni, ecc ...), la situazione a fine esercizio;
- b) illustrato l'andamento degli stessi, le iniziative intraprese e le prospettive di recupero.

C3) Flussi di cassa

Vanno indicati i flussi di liquidità verificatisi nell'esercizio: incassi (da crediti, da linee di garanzia, da linee di liquidità, da titoli in portafoglio, da contratti derivati, ecc..), pagamenti (rimborsi ai detentori dei titoli, rimborsi su linee di garanzia, su linee di liquidità, oneri su contratti derivati, ecc); andrà evidenziato se tali dati sono in linea con le previsioni effettuate. In caso di scostamenti significativi andranno indicate le motivazioni.

Occorre, inoltre, fornire indicazioni in ordine ai flussi di cassa previsti per l'anno successivo.

C4) Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità

Formano oggetto di illustrazione nella presente sottosezione le posizioni nei confronti dei soggetti che concedono garanzie o che hanno messo a disposizione linee di liquidità per il servizio dell'operazione di cartolarizzazione.

Le informazioni devono essere fornite separatamente per ciascuna controparte.

C5) Ripartizione per vita residua

Vanno indicati gli attivi cartolarizzati (ripartiti tra crediti, titoli e altre attività) e i debiti (ripartiti tra titoli, finanziamenti e altre attività) in essere a fine esercizio in funzione della loro vita residua (fino a tre mesi; da 3 mesi a 1 anno; da 1 a 5 anni; oltre i 5 anni).

C6) Ripartizione per localizzazione territoriale

Vanno indicati gli attivi cartolarizzati (ripartiti tra crediti, titoli e altre attività) in essere a fine esercizio distinti per Stato di residenza del debitore e per valuta di denominazione.

C7) Concentrazione del rischio

Vanno fornite informazioni dettagliate relative al grado di frazionamento del portafoglio.

In particolare vanno indicate almeno: il numero delle posizioni e l'importo totale dei crediti ripartiti tra le seguenti fasce di importo (tra 0 e 50 milioni; tra 50 e 150 milioni; tra 150 e 500 milioni; oltre i 500 milioni).

Andrà inoltre indicato il numero e l'importo di singoli crediti di valore superiore al 2% del totale dei crediti in portafoglio.